DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MINORI ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE

Art. 1

Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione

Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse gia' destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1999, non più in vigore dal 29 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a/art-1-ulteriori-disposizioni-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it